

FAQ

RAPPRESENTANTI DI LISTA E DELEGATI

- UN CANDIDATO PUO' ESSERE ANCHE RAPPRESENTANTE DI LISTA?
Sì. Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di rappresentante di lista. È invece indispensabile che il soggetto designato quale rappresentante di lista per le elezioni comunali sia iscritto nelle liste elettorali di quello stesso Comune.
- I CANDIDATI DELLE VARIE LISTE POSSONO CIRCOLARE LIBERAMENTE TRA I SEGGI DURANTE LO SCRUTINIO?
Sì, ma non devono intralciare le operazioni del seggio. Semplicemente possono aggiungersi agli altri elettori, fra il pubblico, durante le operazioni di scrutinio. Non è la stessa cosa dei rappresentanti di lista.
- UN CANDIDATO PUO' ESSERE ANCHE DELEGATO?
Sì, anche se per ragioni di opportunità sarebbe meglio di no.
- PERCHE' UN CANDIDATO DOVREBBE FARSI NOMINARE RAPPRESENTANTE DI LISTA SE IN QUANTO CANDIDATO PUÒ CIRCOLARE PER I SEGGI LIBERAMENTE COME I RAPPRESENTANTI DI LISTA?
Il rappresentante di lista assume la veste di P.U. ed ha titolo all'applicazione dell'art. 119 DPR 361/1957.
- CHE FACOLTÀ HA IN PIÙ IL RAPPRESENTANTE DI LISTA RISPETTO AL CANDIDATO?
Il rappresentante di lista può chiedere che le proprie osservazioni, pertinenti, siano messe a verbale.
- LO STESSO RAPPRESENTANTE DI LISTA PUÒ SVOLGERE LA PROPRIA FUNZIONE IN PIÙ SEGGI?
Il rappresentante di lista può essere designato anche per più uffici elettorali di sezione.
- QUALI REQUISITI DEVONO POSSEDERE I RAPPRESENTANTI DI LISTA?
Devono essere elettori del comune.

TESSERA ELETTORALE

- DOVE E COME SI RINNOVA LA TESSERA ELETTORALE?

La tessera elettorale si rinnova presso gli uffici elettorali del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovarla si rechino per tempo presso tale ufficio, che resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.

OPERAZIONI DI VOTO

- PER CHI LAVORA IN ITALIA IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA È POSSIBILE VOTARE IN QUEL COMUNE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE CON LA SCHEDA DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA?

No, non è possibile.

- È POSSIBILE VOTARE IN UNA SEZIONE ELETTORALE DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA DIVERSA DA QUELLA NELLA QUALE SI È ISCRITTI COME ELETTORI?

Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori.

Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune (art.40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali").

La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti; essi, infatti, se la sezione elettorale nella quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione del comune priva di barriere architettoniche.

- QUAL È LA PROCEDURA DI VOTO PER GLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO?

Gli italiani residenti all'estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all'estero le cartoline-avviso con l'indicazione della data della votazione. Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto per corrispondenza all'estero.

- QUALI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI HANNO DIRITTO AD ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ALTRO ELETTORE NELLA CABINA ELETTORALE PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO?

Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Possono quindi essere ammessi all'espressione del voto con l'assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell'apposito codice (AVD). Possono essere ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

- SONO PREVISTE MISURE PER AGEVOLARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI?

Sì. Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e precisamente:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale;
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

- SONO PREVISTE PARTICOLARI MODALITÀ PER CONSENTIRE L'ESPRESSIONE DEL VOTO AD ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ CHE NE RENDONO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALLA PROPRIA ABITAZIONE?

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da renderne impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire entro il 21 maggio 2018 al comune di iscrizione elettorale.

- QUALI SONO LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO?

La preferenza si esprime scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

- tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;
- tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;
- esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

- QUANTI VOTI DI PREFERENZA SI POSSONO ESPRIMERE?

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l'annullamento della seconda preferenza.

COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE

- DOVE POSSO FARE LA DOMANDA PER ESSERE CHIAMATO COME SCRUTATORE?

Per essere designato quale scrutatore occorre essere iscritti nell'apposito Albo degli scrutatori che si tiene in ogni comune. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto da affiggere nell'Albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo degli scrutatori a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

CITTADINI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

- I CITTADINI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA POSSONO VOTARE QUI ALLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI?

Sì. Con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n.94/80/CE che prevede, sotto questo profilo, l'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, purché presentino apposita domanda entro il **quarantesimo** giorno antecedente la votazione.

- I CITTADINI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA POSSONO PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI IN ITALIA? IN CASO AFFERMATIVO, QUALI DOCUMENTI DEVONO PRODURRE?

I cittadini dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea residenti in Italia possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale. Per la presentazione della candidatura occorre produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Non è invece ammissibile, per i cittadini dell'Unione europea, la candidatura a sindaco.

PROPAGANDA ELETTORALE

- È CONSENTITO SVOLGERE LA PROPAGANDA MOBILE CON IL VEICOLO DI UN PRIVATO?

La forma di propaganda **mobile** è sempre consentita, anche se svolta con il veicolo di un privato.